



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2025.0014861 del 14/10/2025

Ai Signor Presidente
della Commissione consiliare **VI**

Ai Signor Presidente
della Commissione consiliare **II**

Ai Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Ai Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PLP n. 9 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disposizioni in materia di localizzazione degli impianti di discarica nelle aree di confine interregionale”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Cappellari, Corbetta, Vitari, Anelli, Massardi, Snider, Sala, Caparini, Scurati, Malanchini, Monti, Spelzini, Pase)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, la Proposta di Legge al Parlamento descritta in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **II** e **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE AL PARLAMENTO N. 9

di iniziativa dei Consiglieri: Cappellari, Corbetta, Vitari, Anelli, Massardi, Snider, Sala, Caparini, Scurati, Malanchini, Monti, Spelzini, Pase

—————
“Disposizioni in materia di localizzazione degli impianti di discarica nelle aree di confine interregionale”
—————

PRESENTATO IL 09/10/2025

ASSEGNATO IN DATA 14/10/2025

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **VI**

CONSULTIVE **II - I**

Relazione illustrativa

Il presente progetto di legge nasce dall'esigenza di garantire una pianificazione responsabile, equilibrata e sostenibile in materia di gestione dei rifiuti con particolare riferimento alle aree di confine tra Regioni.

La collocazione di discariche, in prossimità dei confini amministrativi regionali può determinare rilevanti impatti ambientali, sanitari e socioeconomici che travalicano i limiti territoriali della singola Regione, incidendo direttamente sulle comunità confinanti.

A fronte di queste criticità, appare necessario introdurre un principio di cooperazione interistituzionale e di responsabilità condivisa nella pianificazione, superando logiche unilaterali e prevenendo conflitti tra Regioni.

Il provvedimento stabilisce pertanto il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per impianti di discarica entro una fascia di dieci chilometri dal confine regionale, salvo il caso in cui sia stato preventivamente concluso un accordo interregionale ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione.

Gli accordi dovranno fondarsi su criteri condivisi di localizzazione, su valutazioni ambientali e sanitarie congiunte e su una programmazione coordinata, nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della salute pubblica e di leale collaborazione tra istituzioni.

Gli accordi interregionali saranno aggiornati con cadenza almeno quinquennale, così da garantire l'adeguamento alle esigenze territoriali, alle innovazioni tecnologiche e ai mutamenti normativi.

Relazione tecnico-finanziaria

Come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria, dall'attuazione della proposta di legge parlamentare all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti in essa previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolato

Art. 1 – Finalità

1. La presente legge disciplina la localizzazione degli impianti di discarica, con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica, l'ambiente e garantire una programmazione responsabile e condivisa.

2. La legge promuove la cooperazione tra Regioni confinanti, in attuazione del principio di leale collaborazione e di quanto previsto dall'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione.

Art. 2 – Divieto di autorizzazione unilaterale in fascia di confine

1. È fatto divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per la realizzazione di impianti di discarica all'interno di una fascia di dieci chilometri dal confine amministrativo tra Regioni.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'autorizzazione è consentita esclusivamente previa sottoscrizione di uno o più accordi interregionali tra le Regioni confinanti interessate, finalizzati all'adozione di criteri comuni e coordinati per la localizzazione, la valutazione ambientale, sanitaria e territoriale, nonché per il bilanciamento complessivo degli impianti.

3. Gli accordi di cui al comma 2 devono essere recepiti nei rispettivi piani regionali di settore e sono aggiornati con cadenza almeno quinquennale.

Art. 3 – Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.